



CONFCOMMERCIO  
IMPRESE PER L'ITALIA  
PROVINCIA DI VICENZA  
MANDAMENTO  
DI BASSANO DEL GRAPPA

noi

COMMERCANTI

UMCE

# INFORMAZIONI & SCADENZE

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

numero 11 del 21 Dicembre 2010



*Tanti auguri  
di buon Natale e felice anno nuovo*

*Il Presidente  
Teresa Cadore*

## **PROSSIMI INVII DEL NOTIZIARIO COMMERCIALE MODALITA' INFORMATICHE**

A seguito degli aumenti delle tariffe postali per le spedizioni in abbonamento, quasi triplicate, con il 2011 attueremo progressivamente delle procedure di invio con modalità informatiche.

Alle aziende associate delle quali disponiamo dell'indirizzo di posta elettronica provvederemo infatti all'invio tramite mail, mentre per tutte le altre rimarrà invariata la modalità per posta ordinaria.

Invitiamo comunque le aziende, qualora non ancora presente nella nostra anagrafica, ad inviarci i loro indirizzo di posta elettronica ( segnalando a [silviaalberton@ascom.bassano.vi.it](mailto:silviaalberton@ascom.bassano.vi.it) ) che peraltro verrà anche utilizzato per comunicazioni urgenti e veloci.

Chi invece gradirà comunque ricevere il nostro notiziario commerciale con modalità tradizionali, potrà segnalarcelo sempre attraverso l'indirizzo mail sopra indicato.

In ogni caso ricordiamo che, nella sezione NOTIZIARI-Notiziari Commerciali del nostro sito internet sono sempre reperibili le copie di tutti i numeri, da maggio 2009 ad oggi.

## **SALDI INIZIANO DAL PROSSIMO 6 GENNAIO**

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2726 del 16 novembre 2010 è stata nuovamente modificata la disciplina, quanto mai discussa e controversa, relativa alle vendite straordinarie, identificando la prossima data di inizio Saldi. Le vendite di fine stagione invernali potranno quindi iniziare **dal giorno giovedì 6 gennaio 2011 (giorno dell'Epifania)**, per poi concludersi il 28 febbraio.

In proposito ricordiamo che essendo il 6 gennaio giorno festivo è stato richiesto a tutti i Comuni del Mandamento di inserirlo tra le 8 domeniche in deroga al generale obbligo di chiusura delle attività commerciali, così come anche per la successiva domenica 9 gennaio.

Appare comunque utile ribadire, anche in maniera schematica, le semplici regole da rispettare per evitare di incorrere in sgradite sanzioni, oltre a richiamare tutti gli associati ad un comportamento etico e corretto tale da non danneggiare e screditare le categorie interessate:

**COMUNICAZIONE AL COMUNE:** Non più necessaria

**DIVIETI:** obbligo per gli operatori di non effettuare alcuna Vendita Promozionale nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per i saldi ovvero dal 7 di dicembre

Periodico mensile d'informazione a cura dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.° 46) art. 1, com 2, DCB Vicenza. In caso di mancato recapito restituire al mittente

Unione del Commercio e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Largo Parolini, 52 - 36061 Bassano del Grappa  
Centralino Segreteria Tel.:0424.523.108 Unione dei Servizi Tel.:0424.529.163 Fax Segreteria Unione dei Servizi: 0424.522.213 Fax Direzione UMCE: 0424.521.367  
Fax Ufficio Paghe: 0424.521.949 • **Dirett. Responsabile:** Antonio Balestra **Redazione:** Riccardo Cellegghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato  
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491

**PUBBLICITA' E PREZZI:** La pubblicità deve essere presentata in maniera tale da non risultare ingannevole per il consumatore, indicando la tipologia di vendita straordinaria ( SALDI DI FINE STAGIONE ) e segnalando il prezzo della merce in maniera chiara e leggibile, evidenziando il prezzo ordinario di vendita, la percentuale di sconto ed il prezzo finale scontato. Tale modalità di indicazione del prezzo deve essere applicata non solo per la merce in vetrina ma anche su tutta quella presente all'interno del negozio. Non sono ammesse diciture generali del tipo "SCONTO DEL 30%" oppure "TUTTO A 50 €" senza l'indicazione del doppio prezzo e dello sconto in percentuale.

## **PATENTINI DI SIGARETTE COMUNICAZIONE SEMESTRALE PRELIEVI**

Come già accennato nel precedente numero del Notiziario Commerciale, tutti i titolari di patentino per la vendita di sigarette devono ricordarsi di adempiere all'obbligo di comunicazione semestrale dei prelievi effettuati.

Tale modello, reperibile presso i nostri uffici o scaricabile dal nostro sito internet [www.ascombassano.it](http://www.ascombassano.it), deve essere puntualmente compilato indicando la quantità di tabacchi prelevati e l'ammontare dei prelievi nel semestre di riferimento (1 luglio – 31 dicembre).

Il modello dovrà inoltre essere controfirmato dal titolare del patentino e dal titolare della rivendita aggregante e quindi trasmesso all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato competente anche via fax allo 041-710784.

Ricordiamo che il mancato invio di quanto sopra che dovrà essere effettuato entro il 15 Gennaio 2011, può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie e nei casi di recidiva anche la revoca del patentino stesso.

Per qualsiasi ulteriore informazione o per il disbrigo della pratica, potrete rivolgerVi ai nostri uffici che rimangono sempre a Vostra disposizione.

## **PAGAMENTO RETRIBUZIONI DEL MESE DI DICEMBRE**

Preme ricordare a tutte le aziende associate che hanno alle loro dipendenze dei lavoratori subordinati che, come ogni anno, ai sensi della vigente normativa fiscale, gli importi delle retribuzioni di Dicembre dei lavoratori dipendenti devono essere erogati con valuta entro

**MERCOLEDI' 12 GENNAIO 2011,**

per poter considerare tali somme di competenza dell'anno 2010 (principio di cassa "allargata").

E' altresì importante comunicare al Vostro ufficio paghe se per qualche motivo nel corso dell'anno non sono state erogate completamente le spettanze dovute ai lavoratori, per consentire una corretta elaborazione delle dichiarazioni annuali.

Il nostri uffici rimangono sempre a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

## **LEGGE DI STABILITA' 2011 (EX FINANZIARIA) PRINCIPALI DISPOSIZIONI**

Di seguito riportiamo le principali disposizioni introdotte con la Legge di Stabilità per l'anno 2011.

### **Ravvedimento e Strumenti deflativi del contenzioso fiscale (art. 1 c. 18 -22)**

La manovra inasprisce le sanzioni ridotte applicabili al ravvedimento operoso e agli strumenti deflativi del contenzioso tributario il tutto con decorrenza dal 1 febbraio 2011.

### **Detrazione 55%**

Con riferimento alla cd "detrazione del 55%" riferita alle spese di riqualificazione energetica degli edifici viene stabilito che la scadenza del provvedimento è prorogata al 31/12/2011 e che la rateizzazione della detrazione fiscale avverrà in 10 anni anziché negli attuali 5;

### **Immobiliari di Costruzione**

Con riferimento alle cessioni di immobili ad uso abitativo effettuati da imprese che li hanno edificati o vi hanno effettuato interventi di recupero il regime di esenzione IVA (art. 10 c. 1 n. 8 bis633/72) è disposto nel termine del 5° anno successivo alla ultimazione rispetto ai 4 anni precedenti. La nuova disposizione decorrerà dal 01/01/2011.

### **Leasing Immobiliare**

Con decorrenza dal 01/01/2011 le imposte di registro e ipocatastali sono dovute in misura integrale al momento dell'acquisto dell'immobile da concedere in leasing.

L'utilizzatore del bene è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte con la società di leasing;

Per i contratti in essere è prevista una imposta sostitutiva delle imposte ipocatastali pari all'imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotti del 4% e moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.



#### **Detassazione dei premi di Produttività**

E' prorogato per tutto il 2011 la detassazione dei cd "premi di produttività" alle stesse condizioni e limitazioni dell'anno 2010

#### **Crediti di imposta per ricerca e sviluppo**

E' previsto un nuovo credito di imposta per investimenti realizzati dal 01/01/2011 al 31/12/2011 che non sarà imponibile ai fini redditi ed irap. Per le disposizioni attuative è prevista l'emanazione di un apposito decreto.

#### **5 per mille**

Sarà ridotto a 1/4 lo stanziamento previsto negli anni passati.

### **VITA DURA PER CALL CENTER E TELEMARKETING APPROVATO IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI**

Vista la vivacissima attività commerciale che in questi anni si è sviluppata con sistemi di telemarketing o con l'invio di materiale promozionale presso il domicilio di residenza o di lavoro, è stato pubblicato lo scorso 2 novembre il DPR 178/2010 per garantire maggior tutela sull'utilizzo dei dati personali e telefonici reperibili negli elenchi.

Il Decreto recante "Istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite promozionali o commerciali" istituisce il REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI è cioè un database informatico, che dovrà essere istituito entro il prossimo 31 gennaio 2011 a cura del Ministero per lo Sviluppo Economico, dove saranno indicati tutti i numeri telefonici degli italiani che non intenderanno ricevere a casa o sul cellulare telefonate commerciali di qualsiasi tipo.

Sostanzialmente, le aziende commerciali o di telemarketing, prima di effettuare dei trattamenti di dati per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, dovranno presentare apposita istanza all'Ente Gestore del Pubblico Registro e quindi provvedere alla cancellazione dal proprio database di tutti i nomi e recapiti delle persone iscritte nel Registro.

Sostanzialmente la nuova norma vieta alle aziende commerciali la possibilità di contattare tutte le persone fisiche o giuridiche che volontariamente provvederanno ad iscriversi al Registro obbligandole peraltro ad aggiornare periodicamente le loro informazioni con i dati presenti nel Registro stesso.

Coloro che intenderanno avanzare richiesta di iscrizione al Registro, una volta istituito, per evitare di essere contattati, potranno farlo direttamente da sito web, da numero verde, via fax o anche attraverso l'invio di lettera raccomandata all'Ente Gestore.

### **SACCHETTI DI PLASTICA PER LA SPESA DAL 1° GENNAIO 2011 NON SONO PIU' COMMERCIALIZZABILI**

Gli italiani sono tra i più assidui utilizzatori di borse per la spesa, con un consumo annuo stimato in quasi 400 pezzi a persona, mentre nella sola Europa vengono utilizzati, per lo stesso periodo, circa 100 miliardi di sacchetti di plastica usa e getta.

In recepimento delle Direttive Europee e comunque per un minimo di coscienza ambientale cui nessuno può più sottrarsi, con la Legge Finanziaria 2007 sono state introdotte alcune misure per giungere progressivamente al definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, di produzione e commercializzazione di sacchi e shopper per la spesa, non biodegradabili.

La disposizione, originariamente prevista per l'inizio del 2010 e quindi prorogata al 2011, non sembra essere destinata ad ulteriori rinvii e quindi raccomandiamo alle aziende associate, di rifornirsi solo di buste biodegradabili o magari educare i propri clienti all'utilizzo delle c.d. "borse milleusi".

In ogni caso è utile precisare che salvo diversa ordinanza o disposizione regolamentare emanata dai singoli Comuni, ad oggi, il comportamento contrario a tale previsione di normativa non risulta essere punito con nessuna specifica sanzione.

### **VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO AL VIA LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DAL 31/12/2010**

Si è sentito un gran parlare in questi ultimi giorni, di un nuovo adempimento legato alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Tale previsione normativa è riconducibile al dettato di cui all'art.28, comma 1, del Dlgs. 9 aprile 2008, n.81, che di fatto ha sostituito la precedente legge che disciplinava la materia, la più vecchia e famosa 626.

Sostanzialmente si prevede che nel documento di Valutazione dei Rischi aziendali ovvero nella relativa autocertificazione, si tenga conto anche dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato seguendo un processo metodologico stabilito da un'apposita Commissione Consultiva che ha terminato il proprio lavoro solo pochi giorni fa.

La Commissione ha dunque elaborato un documento e delle linee guida che rappresentano "il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati".

La Valutazione dovrà quindi articolarsi in due fasi:



- Valutazione Preliminare (necessaria)
- Valutazione Approfondita (solo se la valutazione preliminare rileva particolari elementi di rischio)

#### VALUTAZIONE PRELIMINARE

Consiste nella verifica del rischio stress, da parte del datore di lavoro, di indicatori oggettivi e verificabili catalogati in tre tipologie:

1. Eventi sentinella: numero infortuni, assenze da lavoro, segnalazioni o lamentele, turnover del personale, ecc.
2. Fattori di contenuto del lavoro: orario di lavoro, riposi, turni, ambienti di lavoro, locali di pausa, requisiti e capacità professionali richieste, ecc.
3. Fattori di contesto del lavoro: chiarezza dei ruoli organizzativi, conflitti interpersonali, soddisfazione, possibilità di carriera, ecc.

Appare subito chiaro che per la valutazione dei punti 2) e 3) è necessario consultarsi con i lavoratori stessi attraverso modalità scelte dal datore di lavoro in relazione alla metodologia di valutazione utilizzata.

In tal senso, gli unici elaborati che ad oggi possono aiutarci nell'effettuare questo tipo di valutazione, delineando una metodologia già valida nel Regno Unito, sono quelli forniti dall'ISPESL che sono consultabili e scaricabili direttamente dal nostro sito internet [www.ascombassano.it](http://www.ascombassano.it). In tali documenti è peraltro rinvenibile una sorta di questionario che ogni datore di lavoro potrà somministrare al proprio personale dipendente per valutare la percezione soggettiva dei lavoratori dello stress lavoro-correlato.

Se da questa prima valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà semplicemente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi, viceversa se si rilevano elementi di rischio sarà immediatamente necessario adottare tutti i provvedimenti correttivi del caso.

Se tali provvedimenti dovessero comunque rilevarsi inadeguati sarà necessario eseguire la Valutazione Approfondita.

#### VALUTAZIONE APPROFONDATA

Tale valutazione prevede un'ulteriore determinazione della percezione soggettiva dei lavoratori del rischio stress-lavoro attraverso procedure differenti quali focus group, interviste più strutturate ed approfondite, ricorso a consulenti esterni, ecc.

**Preme infine evidenziare che la Commissione ha previsto che la data del 31 dicembre 2010 deve intendersi come data di avvio per l'attività di valutazione**, mentre l'indicazione del termine finale di espletamento di tutte le procedure dovrà essere successivamente indicato nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Per qualsiasi ulteriore e più approfondita informazione potrete sempre consultare il nostro ufficio Ambiente e Sicurezza.

## **NUOVO PROVVEDIMENTO ANTI EVASIONE PER I SOGGETTI IVA DAL 1 GENNAIO 2011**

E' in fase di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate il provvedimento che, con decorrenza dal prossimo 1 gennaio 2011, obbligherà tutti i possessori di partita IVA che effettueranno cessioni di beni per valore superiore ad una certa soglia (si parla operazioni superiori a € 3.500,00) a richiedere il codice fiscale al contribuente privato, quando quest'ultimo effettuerà acquisti superiori alla soglia concordata.

In buona sostanza i soggetti IVA nel nostro caso (commercianti, negozianti, albergatori, ristoratori venditori di beni di particolare valore) che operano nei confronti di privati dovranno chiedere il codice fiscale all'acquirente già dal prossimo 1 gennaio 2011.

Per esempio se un privato cittadino dovesse acquistare un mobile del valore di € 5.000,00 dovrà comunicare al commerciante il proprio codice fiscale e quest'ultimo dovrà inviarlo telematicamente con i dati dell'acquirente all'Agenzia delle Entrate entro una determinata scadenza annuale attualmente da definirsi.

Con molta probabilità il codice fiscale dovrà essere inserito nello scontrino fiscale (cosiddetto scontrino parlante) di conseguenza all'Agenzia delle Entrate andranno comunicate non solo le cessioni effettuate con fattura o ricevuta fiscale ma anche quelle con scontrino.

Il motivo di tale nuovo obbligo fiscale è da ricercare nell'ambito della volontà dell'amministrazione erariale dello Stato di monitorare tali operazioni al fine di eventuali accertamenti cosiddetti sintetici che facciano emergere la capacità contributiva dei singoli cittadini e ciò va letto anche in correlazione al nuovo redditometro.

In termini operativi la conseguenza immediata è che dal 1 gennaio 2011 consigliamo le aziende di richiedere il codice fiscale dei loro clienti privati che acquistino beni superiori a € 3.500,00.

Infine ci sia permesso rilevare che mentre l'efficacia di tale nuovo strumento è tutta da dimostrare e per altri aspetti potrebbe diventare controproducente in termini di aumento dei consumi di cui tanto si parla, dall'altra parte esso rappresenta un ulteriore adempimento fiscale con relativi oneri che va ad appesantire ulteriormente le strutture amministrative delle nostre aziende.

